

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CAPPUZZO, GIACOMETTI, CATTANEI, DI STEFANO, DONATO, EVANGELISTI, GENOVESE, IANNI, PARISI, POLI, PULLI e VETTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRRE 1989

Attribuzione della promozione a sottotenente a titolo onorifico in favore degli ex sergenti allievi ufficiali di complemento del secondo conflitto mondiale

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 8 agosto 1980, n. 434, ha riconosciuto il diritto ad una «promozione a titolo onorifico» non soltanto a favore degli ufficiali e dei sottufficiali che parteciparono alla guerra partigiana, ma anche a favore di tutti gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che presero parte con reparti - regolari o non - delle Forze armate, per un periodo non inferiore a tre mesi, alla guerra di liberazione.

Sono rimasti esclusi dal beneficio della promozione in argomento altre categorie di ex combattenti, che pure hanno svolto, a contatto del nemico e spesso in condizioni di estremo disagio e di pericolo, il proprio dovere di soldati nelle formazioni delle Forze armate sui fronti d'Africa, di Russia e Grecia. È anche il caso di coloro che, dopo sette mesi di corso,

furono inviati in zona di operazioni con il grado di «sergente allievo ufficiale di complemento». Costoro, essendo stati coinvolti negli avvenimenti seguiti all'8 settembre 1943, non poterono conseguire la promozione a sottotenente.

L'iniziativa proposta è volta, pertanto, a conferire un giusto e doveroso riconoscimento morale ad una benemerita categoria di combattenti, mediante l'attribuzione di promozione onorifica al grado di sottotenente agli ex sergenti allievi ufficiali di complemento che abbiano partecipato ad operazioni di guerra, durante il secondo conflitto mondiale, per un periodo non inferiore a tre mesi.

Il provvedimento - che non comporta oneri finanziari - è vivamente atteso da quanti, chiamati a combattere, hanno adempiuto con onore e disciplina a tale alto compito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai cittadini italiani, i quali non siano in possesso di un grado di ufficiale nelle Forze armate, che abbiano partecipato in qualità di «sergenti allievi ufficiali di complemento» ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, e che in relazione agli avvenimenti seguiti alla data dell'8 settembre 1943 non poterono conseguire la nomina ad ufficiale di complemento, è riconosciuto il grado di sottotenente a titolo onorifico.

Art. 2.

1. La promozione onorifica di cui al precedente articolo 1 è conferita dal Ministro della difesa a seguito di domanda degli interessati, da presentare ai competenti comandi militari entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Il periodo minimo di tre mesi stabilito dall'articolo 1 non è richiesto:

a) per i caduti o dispersi in combattimento;

b) per i decorati al Valor Militare e per coloro che abbiano ottenuto una Croce al Merito di Guerra;

c) per i mutilati, gli invalidi ed i feriti per causa di servizio militare connesso con gli avvenimenti di cui all'articolo 1;

d) per gli ex-prigionieri internati in campo di concentramento.

Art. 4.

1. Le promozioni come sopra concesse non modificano eventuali trattamenti economici comunque goduti dagli interessati in conseguenza degli avvenimenti di cui all'articolo 1.